



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO DEL CORSO PER L'INSERIMENTO NELLA LISTA DEI DIFENSORI
D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI CIVILI INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

Art. 1. Il corso, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge n. 149/2001, attuata per la difesa processuale del minore in data 1° luglio 2007, è organizzato dal Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Fondazione Forense Bolognese, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

Art. 2. Al corso possono accedere gli avvocati iscritti a un Ordine degli Avvocati del Distretto dell'Emilia-Romagna, fino a esaurimento dei posti e al raggiungimento del numero dei partecipanti rispetto alla capienza delle strutture logistiche e organizzative della Fondazione Forense, secondo il numero previsto dal bando, il quale potrà stabilire eventuali criteri di priorità nel caso di domande in sovrannumero rispetto alla capienza. Potranno altresì accedere gli avvocati iscritti a Ordini di altri Distretti qualora non sia stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni.

Art. 3. Il corso è organizzato in nove lezioni, ciascuna della durata di quattro ore. La frequenza è obbligatoria; la mancata partecipazione a un'unica lezione sarà giustificata solamente in caso di presentazione di adeguata giustificazione comprovante l'assoluto impedimento a partecipare. La mancata partecipazione a ulteriori lezioni, comunque da adeguatamente giustificare, sarà rigorosamente valutata dal Consiglio dell'Ordine. La frequenza e l'effettiva partecipazione al corso da parte degli iscritti verrà verificata mediante apposizione della firma del partecipante in entrata e in uscita su apposito modulo, sotto il controllo dei delegati della Fondazione Forense. Nel corso della lezione il docente ovvero un rappresentante del Consiglio dell'Ordine o suo delegato potrà verificare l'effettiva presenza di coloro che hanno sottoscritto il modulo in entrata. Il partecipante che abbia sottoscritto il foglio presenze e che successivamente si sia allontanato potrà, previa audizione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine o di suo delegato, essere escluso dal corso.

Art. 4. Le lezioni avranno a oggetto il diritto minorile, con particolare riguardo al sistema giudiziario minorile, al ruolo dell'avvocato e alla deontologia forense. I docenti e i relatori sono scelti tra avvocati di provata esperienza nel diritto di famiglia, magistrati, docenti universitari e operatori dei servizi sociali. Il programma, il calendario e l'orario delle lezioni vengono pubblicati nel sito della Fondazione Forense Bolognese.

Art. 5. Al termine del corso è previsto un esame finale che ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza da parte dei partecipanti delle materie trattate nel corso.

Alla prova scritta finale, a domande multiple, saranno ammessi i partecipanti che avranno frequentato l'intero corso, salvo quanto previsto all'art. 3 co. 2.

Al partecipante che supererà l'esame verrà rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità abilitante all'iscrizione nella lista dei difensori d'ufficio in materia civile innanzi al Tribunale per i minorenni.

Art. 6. L'esame finale si svolgerà innanzi a una commissione composta da tre componenti individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.